



**POR SARDEGNA FSE 2007-2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE – ASSE V TRASNAZIONALITÀ E COOPERAZIONE – PROGRAMMA “AD ALTIORA”**

**BORSE LAVORO – Disposizioni attuative**

Per Borsa lavoro deve intendersi l'insieme di risorse che consente al destinatario di svolgere un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini. Interessa persone in cerca di prima occupazione o disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia.

La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un'esperienza lavorativa.

L'erogazione della borsa lavoro non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa ospitante.

L'inserimento nell'impresa ospitante può tuttavia avvenire mediante una delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, il tirocinio professionalizzante e le prestazioni occasionali di tipo accessorio, queste ultime limitatamente alle attività riconducibili alle previsioni dell'art. 70 del D.lgs 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni

Qualora non diversamente assicurato, in favore del borsista dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa RC e adeguata copertura assicurativa per infortuni in azienda, mediante apertura di apposita posizione INAIL o stipula di idonea polizza assicurativa a copertura dell'intero periodo per il quale viene concessa la borsa lavoro.

La borsa lavoro deve essere proporzionata al numero di ore di lavoro prestate.

Le modalità di pagamento della borsa lavoro, sia all'impresa ospitante quanto al destinatario dell'intervento sono esclusivamente quelle previste nel Vademecum dell'operatore Vers. 2.0.

Durante lo svolgimento dell'esperienza formativa professionalizzante deve essere compilato il registro delle attività nel quale devono essere indicate le presenze e le attività svolte.

A conclusione dell'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo deve essere acquisita una relazione dalla quale si desumano:



- le attività svolte;
- i risultati operativi delle stesse;
- gli esiti occupazionali dell'esperienza (assunzione presso il soggetto ospitante e tipo di contratto; assunzione presso altro soggetto e tipo di contratto; mancata assunzione).

### **Requisiti delle imprese ospitanti**

Le imprese ospitanti possono essere:

- Enti pubblici (ad esclusione degli enti pubblici titolari del finanziamento);
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici registri;
- Associazioni riconosciute;
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

Le imprese ospitanti:

- non devono aver licenziato personale nei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità ad attivare le borse lavoro (salve le cessazioni per giusta causa o per il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia);
- devono avere sede legale e/o produttiva nella regione Sardegna;
- devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- devono rispettare i contratti collettivi di lavoro;
- devono essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
- devono essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- devono consentire al borsista la frequenza di percorsi formativi correlati alla borsa lavoro.

### **Requisiti dei destinatari della borsa lavoro**

I destinatari delle borse lavoro devono essere persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli secondo quanto già previsto nel progetto approvato e finanziato;

Tra il borsista e i titolari o soci dell'impresa ospitante o il legale rappresentante dell'associazione o organizzazione ospitante non deve sussistere legame di parentela/affinità/coniugio fino al terzo grado.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



### **Trattamento fiscale delle borse lavoro**

Le somme erogate a titolo di borse di lavoro collegate ad attività di studio e di addestramento professionale a persone appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché non diano luogo ad un rapporto di lavoro, neanche a tempo determinato con il soggetto erogante.

Le borse di lavoro non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 34, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 secondo cui "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta locale sui redditi (ILOR) nei confronti dei percipienti".

Si ritiene, pertanto, che le somme erogate come borse lavoro siano da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del TUIR da assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 se corrisposte dai sostituti di imposta indicati dall'art. 23, primo comma o dalle amministrazioni individuate dall'articolo 29 del medesimo DPR n. 600 del 1973, per effetto del rinvio operato dal quinto comma del medesimo articolo.

### **Documentazione da produrre in sede di verifica**

- Accordo tra l'ente inviate e l'impresa ospitante nel quale siano specificate le condizioni e i nominativi dei destinatari delle borse lavoro;
- Registro delle attività controfirmato dal borsista;
- Documento attestante l'avvenuto pagamento delle competenze;
- Documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali;
- Documenti attestanti la copertura assicurativa del borsista;
- La relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati conseguiti e gli esiti occupazionali.

Il Direttore del Servizio  
Caterina Corte

Cagliari 2 febbraio 2011